

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1005-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FERRARA SALUTE)

Comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

---

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1984

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione fra Italia e URSS sull'assistenza giudiziaria in materia civile si basa sul principio della parificazione delle persone fisiche e giuridiche dei due Stati per ciò che riguarda la protezione giuridica e la facoltà di adire la autorità giudiziaria per la tutela dei loro diritti (articolo 1).

Il suo ambito di applicazione comprende l'esecuzione di commissioni rogatorie relative alla effettuazione di singoli atti processuali, ed in particolare mediante la notifica dei documenti, l'interrogatorio delle parti e dei testimoni, degli esperti e di altre persone, la trasmissione di prove materiali, l'esecuzione di perizie, il riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia civile.

Gli elementi di soddisfazione che derivano dalla conclusione di questo trattato per la protezione che accorda agli interessi dei nostri connazionali in URSS e soprattutto per

la sua collocazione nell'ambito di un indirizzo di politica estera volto all'allargamento dei confini della cooperazione bilaterale, trovano particolare risalto nelle garanzie stabilite a favore dei testimoni e degli esperti convocati dall'istituzione richiedente (articolo 8). Questa norma, infatti, insieme a quella del rinvio alla Convenzione dell'Aja per quanto concerne l'assistenza giudiziaria gratuita nonchè l'esenzione dalle spese processuali, sembra essenziale ai fini di una effettiva tutela dei diritti dei singoli interessati.

Nel concludere, il relatore, ribadendo il giudizio favorevole espresso dalla Commissione affari esteri sul trattato in discussione, avverte l'obbligo tuttavia di lamentare il grave ritardo con il quale esso giunge all'esame del Parlamento. Anche per questo invita l'Assemblea a volerne autorizzare la ratifica.

FERRARA SALUTE, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.